

Allegato "D" rep. 14644/9505

Fondazione Patrizia Nidoli Ente del Terzo Settore
Statuto di fondazione conforme alle disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 117/2017

Art. 1) Costituzione Denominazione Disciplina

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, "Fondazione Patrizia Nidoli Ente del Terzo Settore", che assume la forma giuridica di fondazione.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. La Fondazione ha sede legale nel comune di Varese. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 2) Finalità e Attività

1. La fondazione ha lo scopo di onorare la memoria di Patrizia Nidoli e persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:

prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera C articolo 5 D.Lgs 117/2017);

cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (lettera X articolo 5 D.Lgs 117/2017).

La Fondazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della assistenza sociale e socio sanitaria, attraverso la creazione di iniziative e strutture che siano di sostegno alle famiglie adottive ed affidatarie o che intendono adottare o accogliere in affidamento un minore, di qualsiasi nazionalità, nonché ai minori che si trovano in condizioni di difficoltà e di abbandono.

In particolare la fondazione, anche attraverso la collaborazione con associazioni già esistenti che svolgono attività nel campo del sostegno all'adozione, all'affido ed all'accoglienza, promuoverà e sosterrà tutte le opportune iniziative di assistenza sociale e di supporto (legale, tecnico, morale, formativo, amministrativo, psicologico ed economico) alle fa-

miglie adottive, affidatarie o che intendono adottare o ricevere in affidamento un minore di qualsiasi nazionalità o comunque rispondere a specifici bisogni di accoglienza dei minori, compresa ogni iniziativa collaterale, anche di carattere commerciale, direttamente connessa agli scopi sopra indicati e finalizzata al reperimento di risorse ai sensi del D. Lgs. 117/2017. Per il raggiungimento del proprio scopo, la Fondazione promuoverà, altresì la collaborazione con taluni Paesi stranieri al fine di realizzare opportune strutture di supporto all'infanzia abbandonata (quali, ad esempio, l'adozione a distanza, il contributo a strutture esistenti). La collaborazione con tali Paesi stranieri, inoltre, avrà la finalità di fornire un effettivo supporto alle coppie che intendono ricorrere all'adozione internazionale.

Per il che la Fondazione si propone gli accreditamenti e gli assenti normativi che eventualmente si rendessero necessari in base alla legislazione vigente.

La Fondazione, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, svolgerà la propria attività sull'intero territorio nazionale ed all'estero.

2. Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017.

Art. 3) Attività diverse

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 4) Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Art. 5) Patrimonio

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costi-

tuisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:

A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

D. parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

E. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

F. avanzi di amministrazione

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017)
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore;
- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 6) Organi sociali

1. Sono organi della fondazione:

- Organo di amministrazione
- Organo di controllo
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di

tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

3. Tutte le cariche sociali sono gratuite, i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione ed opportunamente documentate.

Art. 7) Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è composto da un numero di membri tra un minimo di cinque ed un massimo di nove. L'organo di amministrazione è costituito dai membri eletti dall'organo di amministrazione uscente che ne determina anche il numero. Si applica l'art. 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.

2. L'organo di amministrazione governa l'ente.

3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve. L'avviso verrà spedito, con le modalità sopra indicate, all'indirizzo espressamente comunicato da ciascun componente e dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza con il relativo ordine del giorno. In mancanza delle formalità di convocazione sopra indicate il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito quando sono presenti la totalità dei suoi membri e questi risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza avere manifestato opposizione.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.

7. L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra la fondazione;

- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla
- normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

9. I membri del Consiglio di Amministrazione che non possono presenziare personalmente alle riunioni dello stesso hanno la facoltà di intervenire a distanza, in ogni fase, votazioni comprese, utilizzando strumenti tecnologici (teleconferenza, reti telematiche, eccetera). Saranno valide le riunioni in audio/video conferenza purché nel luogo stabilito per la riunione siano fisicamente presenti, almeno, il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale ed a condizione che sia garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri capi del video e la possibilità agli stessi di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, di poter visionare o ricevere documentazione, di poterla trasmettere e di partecipare alla votazione sugli argomenti all'Ordine del giorno, simultaneamente. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui nel corso della riunione, per motivi tecnici, venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente. Saranno considerate valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione.

Art. 8) Presidente

1. Il presidente della fondazione, che è anche presidente dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il presidente rappresenta legalmente la fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riu-

nioni dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 bis) Presidente onorario

La famiglia Nidoli ha il diritto di nominare il Presidente onorario il quale pur privo di poteri di amministrazione e di rappresentanza è nominato a tutela del buon nome della Fondazione in quanto voluta dalla famiglia di Patrizia. Il Presidente onorario può indicare e sottoporre all'attenzione del Consiglio fatti che ledono il buon nome della Fondazione e chiedere, se del caso, alle competenti autorità di vigilanza, che vengano intraprese azioni al fine di porre rimedio ai fatti contestati.

Art. 8 ter)

In caso di permanente contrasto tra il Presidente onorario ed il Consiglio, limitatamente all'ambito di cui al superiore Articolo 10 bis, 2° comma, la controversia sarà devoluta ad un Collegio formato da tre arbitri dei quali uno, nominato dal Presidente onorario uno dal Consiglio di Amministrazione ed il terzo dagli arbitri come sopra nominati. In caso di mancato accordo, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Varese. Le decisioni del Collegio arbitrale, come sopra nominato, vincoleranno le parti. Al Collegio medesimo è affidato il potere di deliberare, eventualmente, l'avvio delle procedure per lo scioglimento della Fondazione, la modifica della denominazione e/o qualsiasi altra decisione utile alla definizione della controversia sottoposta alla sua decisione.

Art. 9) Organo di controllo

1. L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 10) Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 11) Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 12) Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 13) Libri sociali obbligatori

1. La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 14) Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo.

Art. 15) Statuto

1. La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 16) Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Firmato: Anna Benedetta Torre, Giuseppina Sirignano, Angelo Cerulo, notaio Stefano Borrelli (sigillo).